

DeJure

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione Civile

ESTREMI

Autorità: Cassazione civile sez. I

Data: 14 giugno 2007

Numero: n. 13916

CLASSIFICAZIONE

DOCUMENTO E PROVA DOCUMENTALE Riproduzioni meccaniche

COMPROMESSO E ARBITRATO Compromesso e clausola compromissoria forma

Documento e prova documentale - Riproduzioni meccaniche - Valore probatorio - Telefax - Valore probatorio - Sussistenza - Fattispecie relativa a clausola compromissoria contenuta in un contratto internazionale concluso via telefax. Documento e prova documentale - Riproduzione meccaniche - Telefax - Valore probatorio - Sussiste - Fattispecie - Clausola compromissoria contenuta in un contratto internazionale concluso via telefax.

INTESTAZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO	Vincenzo	-	Presidente	-
Dott. RORDORF	Renato	-	Consigliere	-
Dott. GILARDI	Gianfranco	-	rel. Consigliere	-
Dott. GIANCOLA	Maria Cristina	-	Consigliere	-
Dott. DE CHIARA	Carlo	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

RUDSTON PRODUCTS (INT.) LIMITED, con sede in (OMISSIS), in persona dei

legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Lucrezio Caro n. 12 presso lo studio dell'Abb. Carmine VERTICCHIO che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. PROCACCINI Ernesto in forza di procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

CONCERIA FRATELLI BUONGIORNO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, via Velia n. 34 presso lo studio degli Avv.ti DE DOMINICIS Fausta e DE DOMINICIS Gustavo che la rappresentano e difendono in forza di procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2140/2002 della Corte d'appello di Napoli, depositata il 24 giugno 2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 aprile 2007 dal Dott. Gianfranco GILARDI;

udito per il P.M. il Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 22 dicembre 1998 la società Rudston Products Limited, con sede in (OMISSIS), chiedeva, ai sensi dell'art. 839 c.p.c e della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, il riconoscimento in Italia del lodo pronunciato il 22 ottobre 1991 dallo Skin Hide and Leatthes Traders

Association Ltd, di condanna della Conceria F.lli Buongiorno al pagamento di sterline inglesi 5.651,21 per inadempimento di un contratto di vendita di cinquecento dozzine di pelli ovine inglesi.

Con decreto del 22 dicembre 1998 - 11 febbraio 1999 il Presidente della Corte d'appello di Napoli dichiarava l'efficacia del lodo straniero nella Repubblica.

Avverso il decreto proponeva opposizione la s.p.a. F.lli Buongiorno, nella quale si era nel frattempo trasformata la s.n.c. Conceria F.lli Buongiorno, deducendo tra l'altro l'insussistenza delle condizioni per la dichiarazione di efficacia del lodo in Italia, poichè contratto e clausola compromissoria erano racchiusi in una fotocopia via telefax, priva pertanto della sottoscrizione in originale della Conceria F.lli Buongiorno s.n.c., che mai aveva apposto la firma sul telefax, come emergeva dal documento inserito nel fascicolo presentato al Presidente della Corte d'appello e poi ritirato, di cui chiedeva ordinarsi il deposito.

Costituitosi il contraddittorio, la Rudston Products Limited deduceva che la F.lli Buongiorno non aveva contestato nè di avere inviato il telefax con cui era stato concluso il contratto contenente la clausola compromissoria, nè di avere concluso il contratto; aveva formulato soltanto le eccezioni di mancata sottoscrizione dell'originale e di disconoscimento di firma, ancorchè tali eccezioni non fossero contemplate dall'art. 5 della Convenzione di New York del 10/06/1958 e dall'art. 840 c.p.c.; il nuovo giudizio non era precluso dalla mancata esibizione in quello precedente (deciso dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 615 del 1994) dell'originale del telefax contenente il contratto e la clausola compromissoria, trattandosi di un semplice presupposto processuale;

non era necessaria la citazione richiesta dalla pregressa normativa del codice di rito e la L. n. 25 del 1994, art. 27, comma 6 era stato comunque male interpretato dall'opponente.

Con ordinanza del 04/04/2000 veniva disposta l'acquisizione agli atti del fascicolo della fase di exequatur, anche al fine del controllo dell'eventuale avvenuto deposito in tale procedimento dell'originale del fax contenente il contratto e la clausola compromissoria, e ciò in quanto l'opponente intendeva proporre querela di falso avverso la certificazione notarile contenuta nella copia fotostatica di tale contratto che in precedenza l'esponente aveva prodotto in luogo dell'originale.

All'udienza del 22 giugno 2000 compariva personalmente il legale rappresentante della F.lli Buongiorno Spa il quale proponeva querela di falso incidentale, con la conseguenza che alla successiva udienza del 6 luglio 2000 il consigliere istruttore rimetteva le parti davanti al Tribunale competente per la querela di falso e - rilevato di non dover disporre la sospensione - fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.

Con sentenza depositata il 24 giugno 2002 la Corte di Appello di Napoli, in accoglimento dell'opposizione della F.lli Buongiorno Spa, revocava il decreto del Presidente della Corte d'appello con cui era stata dichiarata l'efficacia del lodo, e dichiarava inammissibile la domanda di riconoscimento del lodo, in quanto il telefax, in cui erano contenuti il contratto e la clausola compromissoria, non sarebbe stato idoneo a concretare la forma scritta prevista dal comma 1 e specificata nel comma 2 dell'art. 2 della Convenzione di New York del 10/06/1958, richiamato nel successivo art. 4. Secondo la Corte di Appello di Napoli, difettava nel telefax quella certezza sulla effettiva provenienza dalle parti, idonea a surrogare la mancanza di sottoscrizione autografa del documento posto che, tra l'altro, neppure la normativa nazionale si sarebbe spinta ad estendere al telefax la idoneità a costituire forma scritta, riconoscendo tale forma unicamente alla volontà delle parti, espressa per telegrafo o telescrivente. Venivano invece respinte tutte le altre eccezioni prospettate dall'opponente.

Avverso la sentenza della Corte d'appello la società Rudston ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo.

La Conceria Fratelli Buongiorno s.p.a. ha resistito notificando controricorso.

DIRITTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11, commi 1 e 2, artt. 4 e 5 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 e degli artt. 839, 840 c.p.c. e art. 807 c.p.c., comma 2, nonchè vizio di motivazione in quanto la Corte d'appello, affermando che il telefax utilizzato per trasmettere l'accettazione della copia del contratto contenente la clausola compromissoria sarebbe inidoneo a concretare la forma scritta prevista dalla Convenzione di New York, per difetto di quella certezza in ordine alla effettiva provenienza di esso che sola sarebbe idonea a surrogare la mancanza di sottoscrizione autografa del documento, così come avviene, ad esempio, nello scambio di telex o di telegrammi, ha omesso di considerare che nella disciplina della Convenzione di New York spetta alla parte che si oppone alla conferma della dichiarazione di efficacia del lodo l'onere di provare che la clausola compromissoria non avrebbe potuto essere considerata valida secondo la legge alla quale essa si riferiva ovvero, in mancanza di indicazioni al riguardo, secondo la legge dello Stato ove era stato reso il lodo. In difetto di tale prova (nelle specie non fornita dalla società F.lli Buongiorno) nessun dubbio poteva sussistere in ordine alla piena validità della clausola in questione. Peraltro nel caso di specie il telefax conteneva un formulario di contratto (ovvero una proposta di contratto) ove compariva, oltre alla clausola compromissoria, anche la firma del proponente, e l'accettante aveva poi ritrasceso il formulario, sempre per il tramite del telefax, dopo avervi apposto la propria firma.

Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di Appello di Napoli, il contratto concluso a mezzo telefax, e quindi la clausola compromissoria in esso contenuta, aveva la forma scritta richiesta dalla Convenzione di New York e dalla normativa del codice di rito, essendo innegabile che ad essere trasmessi per via telefax sono degli scritti, realizzandosi in tal modo la prescrizione dell'art. 2, comma 2 della Convenzione di New York laddove si prevede che la clausola compromissoria, per essere valida, deve essere contenuta in uno scambio di lettere.

La giurisprudenza ha peraltro riconosciuto l'efficacia della clausola compromissoria contenuta in uno scambio di lettere, anche quando l'una lettera, o l'altra, o entrambe siano prive di sottoscrizione autografa, purchè la provenienza delle dichiarazioni sia accertabile aliunde; e nella specie - osserva la ricorrente - costituiva circostanza pacifica, perchè non contestata in causa, e comunque risultava dal contratto concluso a mezzo telefax (prodotto in copia autentica nel giudizio ex art. 839 c.p.c.), che la F.lli Buongiorno aveva restituito via telefax il formulario di contratto firmato. E che il fax provenisse dalla F.lli Buongiorno risultava dalla attestazione di avvenuta trasmissione, da parte della resistente, presente nella parte in alto del telefax, e dalla circostanza che la stessa F.lli Buongiorno non aveva contestato l'invio di quest'ultimo. Del tutto erronei sarebbero quindi la motivazione della sentenza impugnata con la quale il giudice d'appello, per dimostrare che il telefax non sarebbe idoneo a concretare la forma scritta richiesta dalla Convenzione di New York, ha effettuato una comparazione tra i telex e telegrammi (ritenuti strumenti idonei ai fini della validità della clausola compromissoria stante la presenza di un intermediario nella comunicazione) e il telefax, che difetterebbe invece delle necessarie garanzie, in quanto trasmesso attraverso linee telefoniche dirette installate presso gli utenti, così come erroneo sarebbe nella sentenza impugnata il richiamo all'art. 807 c.p.c., comma 2, anzichè all'art. 2 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 costituente la norma speciale applicabile nel caso di specie.

Il motivo è fondato. In base all'art. 2, comma 1 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (costituente la norma speciale applicabile alla presente controversia), ciascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta con la quale le parti si obbligano a sottoporre ad arbitrato tutte o talune controversie insorte o che potrebbero insorgere tra di esse in merito ad un determinato rapporto di diritto, contrattuale o non contrattuale, concernente una questione suscettibile di essere risolta mediante arbitrato. L'art. 2, comma 2 dispone poi che per convenzione scritta si intende una clausola compromissoria inserita in un contratto o un compromesso, firmato dalle parti "o contenuto in uno scambio di lettere o di telegrammi".

La disposizione, il cui intento è quello di agevolare i traffici commerciali rendendo possibile la conclusione dei contratti anche a distanza, ha il chiaro significato di equiparare alla clausola compromissoria inserita nel contratto o nel compromesso sottoscritto contestualmente dalle parti, quella contenuta in uno scambio di corrispondenza, sia che tale scambio avvenga con l'impiego delle lettere tradizionali, sia che si verifichi con altri mezzi di trasmissione a distanza, purchè risultante da un atto avente forma scritta. Orbene, non può dubitarsi che il telefax costituisca un atto di corrispondenza scritta e, più precisamente, un mezzo di posta elettronica volto a accelerare il trasferimento della corrispondenza mediante la riproduzione a distanza, e con l'utilizzazione di reti telefoniche e terminali facsimile (Cass. 24 novembre 2005, n. 24814), sicchè il solo problema che riguardo ad esso potrebbe porsi non è l'inquadrabilità del telefax nella previsione dell'art. 2 della Convenzione di New York, ma quello della effettiva provenienza del telefax dalla parte cui venga attribuito.

Orbene, tenuto conto che nella specie la proposta contrattuale, contenente la clausola compromissoria, e recante la firma del proponente, venne trasmessa per telefax e che la F.lli Buongiorno restituì il formulario, con la propria sottoscrizione, sempre tramite telefax, non si comprende quale rilevanza giuridica possa avere l'affermazione della resistente secondo cui la ricorrente "non ha mai disposto dell'esemplare del messaggio telefax asseritamente recante in originale la sottoscrizione della Buongiorno", il mancato possesso del documento recante in originale la sottoscrizione dell'accettante non essendo idoneo a far venir meno - ai fini dell'art. 2 della Convenzione di New York - la validità del telefax come mezzo di trasmissione a distanza della volontà contrattuale, nè a smentire la provenienza del telefax dalla resistente la quale non ha contestato che l'accettazione della proposta avvenne con la restituzione, mediante telefax, del formulario in cui la proposta era contenuta: e se non è contestata la conclusione del contratto, non si vede come possa essere messa in dubbio la provenienza del telefax anche per la parte relativa alla clausola compromissoria.

Consegue da quanto sopra che il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Nè vale osservare che l'art. 807 c.p.c., comma 2, equiparando i telex ai telegrammi, ha inteso dar rilievo alla circostanza che nell'un caso e nell'altro vi è la presenza di un intermediario nella comunicazione, giacchè la presenza di tale intermediario non vale certo, di per sè, a garantire la provenienza della dichiarazione dalla parte contrattuale e, quindi, a rendere il telegramma o il telex più affidabile, sotto questo profilo, del telefax.

Consegue da quanto sopra che il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata. Sussistendo le condizioni per la pronuncia nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., deve essere disposto il riconoscimento del lodo di cui è causa, con la condanna della resistente a rifondere alla ricorrente le spese della fase del giudizio svoltosi innanzi alla Corte d'appello di Napoli, che si liquidano nella misura complessiva di Euro 1.629,00 di cui Euro 79,00 per esborsi, Euro 550,00 per

diritti ed Euro 1.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, e le spese de giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura complessiva di Euro 1.500,00 di cui Euro 1.400,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, dispone il riconoscimento in Italia del lodo pronunciato il 22 ottobre 1991 dallo Skin Hide and Leatthes Traders Association Ltd, di condanna della Conceria F.lli Buongiorno al pagamento a favore della ricorrente di sterline inglesi 5.651,21.

Condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese della fase del giudizio svoltosi innanzi alla Corte d'appello di Napoli, liquidate nella misura complessiva di Euro 1.629,00 di cui Euro 79,00 per esborsi, Euro 550,00 per diritti ed Euro 1.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, e le spese relative al giudizio di legittimità, liquidate nella misura complessiva di Euro 1.500,00 di cui Euro 1.400,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 aprile 2007.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2007

CONFORMI E DIFFORMI

In senso conforme alla prima parte della massima cfr.: Cass. 24 novembre 2005 n. 24814; Cass. 13 febbraio 1989 n. 886.

Tutti i diritti riservati - © copyright 2002 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.

 **GIUFFRÈ EDITORE**